



Allegato "B"
al N. 39047
di Raccolta.

ART. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita tra gli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria ex D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 ed analoghe successive leggi istitutive, una Associazione denominata "AdEPP" -Associazione degli Enti Previdenziali Privati.
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo tempo per tempo fissato dal Consiglio Direttivo.
3. La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

ART. 2 - Scopo ed oggetto

1. L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro ed ha per scopo:
 - la tutela dell'autonomia degli Enti associati nonché il coordinamento delle relazioni istituzionali e delle politiche sociali, assistenziali, di welfare e previdenziali da essi singolarmente perseguite.
2. Per il perseguimento dello scopo l'Associazione svolge le attività qui di seguito indicate:
 - a) la promozione di attività di assistenza sanitaria, di previdenza integrativa e di previdenza complementare, nonché la promozione di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a favore degli iscritti delle Casse e degli Enti associati;
 - b) lo studio e l'approfondimento del mercato del lavoro professionale e dei sistemi di previdenza ed assistenza europei ed internazionali;
 - c) la promozione di rapporti di collaborazione con istituzioni ed Enti - pubblici e privati, italiani ed esteri - che esercitano funzioni ed attività in campo professionale, previdenziale ed assistenziale;
 - d) l'organizzazione di convegni e congressi sui temi afferenti alle attività degli Enti associati;
 - e) la promozione di assicurazioni globali per rischi professionali;
 - f) la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti degli Enti associati;
 - g) la pubblicazione di libri, riviste e altra documentazione per la divulgazione dello scopo sociale, anche attraverso sistemi e strumenti telematici;
 - h) la promozione di costituzione di enti e società per razionalizzare le attività gestionali delle Casse e degli Enti aderenti all'AdEPP;
 - i) la predisposizione di proposte di natura politica e legislativa;
 - l) la promozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire





lo scopo.

3. L'Associazione coordina, altresì, le attività inerenti alla stipulazione e modificazione dei contratti collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli Enti Associati previsti dalla legislazione vigente tempo per tempo.

ART. 3 - Patrimonio ed entrate

E' costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzo di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da chiunque effettuate.

La liquidità dell'Associazione deve essere depositata presso un istituto di credito.

2. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dello scopo istituzionale sono costituite:

- i) dalle quote associative;
- ii) dall'eventuale avanzo derivante da attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- iii) da eventuali contributi e sovvenzioni di terzi, sia pubblici che privati;
- iv) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- v) da ogni ulteriore eventuale entrata non destinata a patrimonio.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ART. 4 - Partecipazione recesso - esclusione

1. Possono far parte dell'Associazione gli Enti privati gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ex D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 ed analoghe successive leggi istitutive, nonché tutti gli enti già aderenti all'AdEPP e non rientranti nelle predette categorie.

2. Acquistano la qualità di associato gli Enti la cui domanda di ammissione venga accettata dall'Assemblea che dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti e che, all'atto dell'ammissione, versino la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. L'Assemblea dovrà deliberare entro novanta giorni dalla domanda di ammissione; l'eventuale diniego deve essere motivato.

3. Gli Associati hanno uguali diritti e doveri ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso di cui al successi-



vo comma 6.

4. Gli Associati sono obbligati ad osservare lo Statuto, eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione ed a versare annualmente la quota associativa.

5. La qualità di Associato e le contribuzioni effettuate a favore dell'Associazione non sono trasmissibili per atto tra vivi, né le contribuzioni possono essere rivalutate.

6. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della fine dell'anno stesso.

7. Gli Associati che cessino, per qualunque motivo, di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e sono inoltre tenuti a pagare i contributi inerenti l'anno in corso.

8. Può essere escluso l'Associato nelle seguenti ipotesi:

- a) per morosità nei pagamenti dovuti;
- b) per violazione delle norme del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

9. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo-è-notificato con immediatezza all'interessato che, entro sessanta giorni, può presentare ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva.

10. La qualità di Associato si perde:

- per recesso;
- per esclusione;
- per scioglimento dell'Ente associato.

ART. 5 - Diritti dell'Associato

1. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.
2. Tutti gli Associati hanno identici diritti e doveri.

ART. 6 - Gli Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori.

ART. 7 - L'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.





2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare, inviato per lettera raccomandata a.r. o con qualunque altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza nella sede degli Enti associati.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere inoltrata almeno 5 giorni prima della adunanza, anche tramite fax, posta certificata o telegramma.

L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la stessa è presieduta dall'altro Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dalla persona nominata dagli intervenuti.

4. L'Assemblea deve essere convocata almeno tre volte all'anno e in ogni caso per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché ogni qualvolta lo richieda un decimo degli associati.

5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati in prima convocazione e di un terzo degli associati in seconda convocazione; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di adozione e modifica dei regolamenti devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

7. Le deliberazioni sullo scioglimento anticipato dell'Associazione devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

8. Sono di competenza dell'Assemblea:

l'approvazione del Bilancio preventivo annuale secondo le linee generali, programmatiche ed organizzative presentate annualmente dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo;

l'approvazione del Bilancio consuntivo;

l'approvazione della proposta di struttura in termini di linee generali, programmatiche ed organizzative e di Budget complessivo;

l'elezione diretta del Consiglio Direttivo;


l'elezione diretta del Presidente;

l'elezione diretta dei due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;

l'elezione diretta del Collegio dei Revisori e del suo Presidente;

le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la nomina,



Enti liquidatori.

9. L'Assemblea approva le linee generali programmatiche e organizzative, a cui il Consiglio Direttivo deve attenersi.

10. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario nominato all'inizio di ogni seduta, verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal Segretario.

11. Gli Enti associati sono rappresentati in Assemblea dal loro Presidente pro-tempore o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione.

Non è ammesso il rilascio di deleghe ad altri componenti l'Assemblea o a terzi.

ART. 8 - Il Consiglio Direttivo - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente e i due Vice Presidenti. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tra i componenti l'Assemblea stessa. In caso di, parità il voto del Presidente vale doppio.

2. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, assegna specifiche deleghe.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo - Durata e documenti contabili

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e ad esso è attribuita l'amministrazione dell'Associazione.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, sulla base delle linee generali, programmatiche ed organizzative annuali, redige il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, con le relative relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, rispettivamente, entro il 15 novembre dell'anno precedente ed entro il 30 aprile dell'anno successivo. Con l'approvazione del Bilancio preventivo l'Assemblea determina altresì la quota associativa dovuta annualmente dai singoli associati, con riferimento alle attività e ai servizi che si intendono svolgere.

3. I Consiglieri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in caso di decadenza dall'Ente associato.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo - Poteri - Validità delle sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo attua le linee generali, programmatiche ed organizzative annuali approvate dall'Assemblea con il Bilancio preventivo.

2. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la costituzione di comitati tecnici per il perseguimento di specifici scopi sociali.

3. Il Consiglio Direttivo definisce l'organizzazione interna





dell'Associazione, attivando i servizi necessari nel quadro delle linee generali, programmatiche ed organizzative annuali, e del budget complessivo approvato dall'Assemblea.

4. Predisporre eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

5. Adotta, in ogni caso, tutte le iniziative ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, di colui che presiede il Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, a cura del Segretario nominato all'inizio di ogni seduta nell'ambito dei componenti del Consiglio, il verbale, sottoscritto dai Presidente e dal Segretario.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Presidenti degli Enti associati.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente presenta annualmente all'Assemblea le linee generali programmatiche ed organizzative dell'Associazione predisposte di concerto con il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

ART. 12 - I Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea.

2. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 13 - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, che nomina tra i primi il Presidente.

2. Esso dura in carica tre anni ed ha le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

ART. 14 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione

1. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in tutti i casi di scioglimento dell'Associazione, vi è l'obbligo per i liquidatori di devolverne il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe alle proprie o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.



, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 15 - Norma transitoria

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme del codice civile, nonché delle Leggi speciali concernenti l'attività dell'Associazione.

F.to Alberto Oliveti

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro

